

CORTE DI CASSAZIONE

Sezione civile: I Sezione, 29 gennaio 1993 n. 1162

Il segretario - cassiere dell'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria comunale, sempre che non gli siano stati affidati poteri di rappresentanza e di coordinamento del servizio di tesoreria, non si trova in situazione di incompatibilità con la carica di consigliere comunale.

Omissis.

La lagnanza di cui al suesposto 2° motivo, ristretta in poche righe con unico concetto, attiene all'ampia esposizione svolta dal giudice "a quo" in ordine all'interpretazione dell'enunciato legislativo: "dipendente con poteri di rappresentanza e di coordinamento....".

Esso giudice, giustamente attribuendo al concetto di "potere" l'implicazione di una volontà che, per autonoma scelta (facoltà discrezionale) ed attitudine di rilevanza interna ed esterna, vincola, in forza della sua manifestazione, la P.A. per effetto del rapporto organico tra questa ed il suo dipendente, ha in modo corretto assimilato il potere di tal dipendente al potere del "titolare" o dell'"amministratore" dell'Ente.

È evidente, infatti, che là dove al dipendente della P.A. è attribuita la facoltà discrezionale di manifestare una volontà di "azione vincolante" per la stessa P.A. nell'espletamento di un "ius imperii" ivi è attribuita la titolarità di una "potestas" pari a quella dell'amministratore limitata al settore di competenza.

Alla luce di tale principio rileggendo la coerente motivazione della sentenza impugnata, si nota la fragilità delle argomentazioni di cui al 2° ed al 3° motivo di censura.

Ed invero, è proprio dal contenuto delle lettere del Banco di e del presidente della Cassa che la Corte del merito ha tratto il convincimento - pienamente condivisibile - che A.... non ha né potere di rappresentanza né di coordinamento nel servizio di tesoreria "de quo", essendo a lui demandati compiti esclusivamente esecutivi non implicanti, cioè, alcun "potere" vincolante di cui si è detto innanzi.

Né ha pregio l'assunto del ricorrente secondo cui bisogna immaginare l'espletamento in concreto del servizio di tesoreria, per accertare il "potere" di cui si avvale nella realtà l'A... fino a quello di "ritardare o di anticipare i versamenti ed i pagamenti mediante la gestione di flussi economici tra la "Cassa" ed il "Comune". Ciò perché, da un lato, è evidente come l'apertura di corrispondenza ed il mantenimento dei rapporti con il pubblico non implicano l'esercizio di un "potere" come innanzi enunciato; dall'altro è ancora più evidente che se ritardare o anticipare un servizio non rientra nell'ambito della graduazione di stretta esecuzione, si è in presenza di attività illegittima, certamente non idonea ad attribuire un "potere" inesistente.

Omissis.